

REGOLAMENTO

**CONDIZIONI E NUMERO
DELLE AUTORIZZAZIONI
RILASCIABILI PER LA
SOMMINISTRAZIONE AL
PUBBLICO DI ALIMENTI E
BEVANDE**

ART. 1 (Definizioni)

1. Agli effetti della presente deliberazione per tipologie dei pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande si intendono le tipologie previste dal comma 1), art. 5), legge 287/91; per superficie di somministrazione si intende quella aperta al pubblico esclusi, pertanto, magazzini, servizi, uffici, ecc.

ART. 2 (Suddivisione in zone del territorio comunale)

1. Il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone commerciali: 1 - BEANO, 2 - BIAUZZO, 3 - CODROIPO-CAPOLUOGO, 4 - CODROIPO AMBITO "BELVEDERE", 5 - GORICIZZA, 6 - IUTIZZO, 7 - LONCA, 8 - MUSCLETTO-RIVIDISCHIA, 9 - PASSARIANO, - 10 - POZZO, 11 - RIVOLTO, 12 - SAN MARTINO-SAN PIETRO, 13 - ZOMPICCHIA. Le zone commerciali coincidono con le tradizionali zone geografiche in cui è suddiviso il Comune di Codroipo.

ART. 3 (Ampliamenti di superficie)

1. I provvedimenti per ampliamenti sono atti dovuti, a fronte della verifica dei requisiti igienico-sanitari e di quelli antincendio.

ART. 4 (Autorizzazioni rilasciabili)

1. Sono rilasciabili n. 1 autorizzazioni per esercizi di tipologia A, n. 1 esercizi di tipologia B, n. 1 esercizio di tipologia C, n. 1 esercizio di tipologia D, pari al 2% degli esercizi esistenti per singola tipologia <<A>>, <>, <<C>>, <<D>>. Tali risultati percentuali sono stati arrotondati per eccesso fino al raggiungimento della possibilità di rilascio di autorizzazione per un ulteriore pubblico esercizio, come risulta dall'allegato "B" - sez. 2.

2. La revoca o la decadenza di autorizzazioni preesistenti all'approvazione dei presenti criteri consentono il rilascio di nuove autorizzazioni per esercizi della stessa tipologia la cui autorizzazione è stata revocata od è decaduta.

ART. 5 (Nuove aperture)

1. Il Sindaco, sentita la commissione comunale di cui all'art. 6 della L. 287/1991, rilascia autorizzazioni per nuove aperture nel limite massimo di cui al precedente art. 4.

2. Le nuove autorizzazioni di cui al precedente art. 4 avranno la seguente destinazione: CODROIPO AMBITO "BELVEDERE" n. 1 autorizzazione per esercizio di tipologia A o B o C o D, le restanti autorizzazioni sono concedibili in tutte le zone commerciali di cui al precedente art. 1 con esclusione della zona CODROIPO CAPOLUOGO.

3. I limiti numerici di cui al precedente art. 4, comma 1 non si applicano per il rilascio delle autorizzazioni concernenti la somministrazione di alimenti e bevande all'interno delle autostazioni e delle aree o impianti sportivi comunali, nonchè nei casi espressamente previsti dalla legge 287/1991, art. 3, comma 6. Le autorizzazioni rilasciate all'interno delle autostazioni e delle aree o

impianti sportivi comunali non sono trasferibili al di fuori degli impianti all'interno dei quali sono autorizzate, decadendo quando cessa il legame fisico e funzionale con l'impianto nel quale sono ubicate.

4. Le limitazioni previste dalla legge 287/1991, dalla legge regionale 13/1992 e dai presenti criteri non si applicano nei casi di forza maggiore (sfratto esecutivo, purchè non causato da morosità, inagibilità dell'edificio sede dell'impresa, ecc.), previo acquisizione del parere obbligatorio della commissione comunale per i pubblici esercizi.

5. La richiesta per l'autorizzazione prevista dalla lettera d), art. 3, comma 6, legge 287/1991 destinata all'interno di esercizi che svolgono prevalente attività di trattenimento e svago, di sale da ballo, di sale da gioco e di locali notturni è sottoposta a preventivo parere obbligatorio della commissione comunale per i pubblici esercizi.

6. La classificazione degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande avviene secondo i criteri stabiliti dal D.M. 22 luglio 1977, sentita la commissione comunale di cui all'art. 6, L. 287/1991.

7. Il Sindaco si riserva di accertare la conformità del locale, destinato a pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, ai criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. 17 dicembre 1992, n. 564, ove ciò non sia possibile in via preventiva.

8. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.

9. Per quanto non previsto dalla presente deliberazione, valgono le disposizioni contenute nella legge 25 agosto 1991, n. 287, legge regionale 27 marzo 1992, n. 13, D.P.G.R. 29 ottobre 1992, n.0436/Pres.

ART. 6 (Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni)

1. L'apertura di nuovi esercizi per la somministrazione o il trasferimento in altra zona commerciale di esercizi preesistenti debbono rispettare i minimi di superficie destinati alla somministrazione appresso indicati, distinti per tipologia:

Tipologia A mq. 50, Tipologia B mq. 30, Tipologia C mq. 150, Tipologia D mq. 20.

2. L'apertura di nuovi esercizi ed il trasferimento di preesistenti, anche all'interno della stessa zona commerciale, dovranno rispettare le seguenti distanze tra esercizi della stessa tipologia, tra esercizi e ospedali, scuole, caserme, chiese ed altri luoghi destinati al culto:

- Distanza tra esercizi della stessa tipologia m. 30;

- Distanza tra esercizi e ospedali, scuole, caserme, chiese ed altri luoghi destinati al culto m. 50.

ART. 7 (Trasferimenti)

1. I trasferimenti all'interno della stessa zona sono sempre consentiti.

2. I trasferimenti dalla zona commerciale CODROIPO CAPOLUOGO in qualsiasi altra zona commerciale in cui è suddiviso il territorio comunale sono sempre consentiti.

3. Nella zona commerciale CODROIPO CAPOLUOGO non è consentito alcun trasferimento proveniente da altre zone commerciali.

4. I trasferimenti di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono ammessi purchè rispettino le superfici e le distanze minime di cui all'art. 6 e purchè avvengano nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

5. I trasferimenti da una zona commerciale all'altra sono soggetti al parere della commissione comunale per i pubblici esercizi e all'osservanza dei presenti criteri e parametri.

ART. 8 (Funzionamento Commissione)

1. La riunione della commissione di cui all'art. 6, comma 1, della legge 287/91 è valida se è presente un numero di membri pari almeno alla maggioranza assoluta dei componenti.
2. La commissione delibera con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.
3. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il voto può essere segreto, quando ciò sia richiesto da almeno un terzo dei presenti.
4. L'avviso di riunione deve essere inviato ai membri della commissione almeno cinque giorni prima di ciascuna riunione. L'avviso stesso conterrà anche l'indicazione della seconda convocazione che potrà avere luogo trascorsa mezz'ora dalla prima, qualora nella stessa non si sia potuto raggiungere il numero legale previsto al precedente comma 1. Nella seconda convocazione la riunione è valida se siano presenti almeno quattro componenti la commissione.

ART. 9 (Durata temporale)

1. I presenti criteri cesseranno la loro validità quando il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotterà le direttive in base alle quali le Regioni firseranno periodicamente criteri e parametri atti a determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili dai comuni.

ADOTTATA CON DELIBERA C.C. N° 33 DEL 15.04.1994 RAVVISATA
IMMUNE DAL C.R.T.C.DI UDINE CON DELIBERA N° 62 DEL 25.05.1994
MODIFICATA CON DELIBERAZIONE C.C. N° 87 DEL 15.07.1996
RAVVISATA LEGITTIMA DAL CORECO DI UDINE NELLA SEDUTA DEL
9.09.1996 N° 65